



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

**"MODIFICA ALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 2015 N. 174 – COOPERAZIONE FISCALE
INTERNAZIONALE"**

Ecc. ma Reggenza
On.li Consiglieri,

L'articolo 39 della Legge 3 marzo 2025 n.30 prevede che con decreto delegato possano essere adeguate le disposizioni della Legge 27 novembre 2015 n.174 "Cooperazione fiscale internazionale" affinché siano conformi ai nuovi standard internazionali per lo scambio di informazioni in materia fiscale e alle modifiche introdotte alle convenzioni in vigore in base agli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino nei confronti dell'OCSE e della comunità internazionale.

Il presente decreto delegato nasce dalla necessità di avviare il processo di adeguamento delle normative nazionali in materia di scambio automatico di informazioni fiscali alle recenti modifiche intervenute nell'Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni finanziarie (Addendum to the CRS MCAA).

Tale standard, modellato su un format comune predisposto dall'OCSE, è parte integrante della Convenzione sulla Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale, come emendata dal Protocollo del 2010, la quale, al suo Articolo 6, prevede lo scambio automatico di informazioni fiscali.

Negli anni trascorsi dall'adozione del CRS nel 2014 sia gli Stati che le Istituzioni finanziarie hanno accumulato una solida esperienza con il CRS, l'OCSE ha quindi condotto la prima revisione completa del CRS con l'obiettivo di migliorarne il funzionamento.

Ciò ha portato la modifica in due aree chiave: in primo luogo i nuovi prodotti finanziari digitali sono inclusi nell'ambito di applicazione del CRS e quindi vengono contemplati i prodotti specificati di moneta elettronica e le valute digitali delle banche centrali; in secondo luogo le modifiche migliorano i risultati rispetto alla comunicazione di informazioni anche attraverso l'introduzione di requisiti di comunicazione più dettagliati, il rafforzamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, l'introduzione di una nuova categoria opzionale di istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione per le entità di investimento che si configurano come organizzazioni senza scopo di lucro effettive e una nuova categoria di conti esclusi per i conti di conferimento di capitale.

Per tutti questi motivi è stato elaborato un Addendum al CRS MCAA che fornisce una base giuridica aggiornata per le giurisdizioni partecipanti che scambiano informazioni CRS nell'ambito del CRS MCAA.

Le modifiche intervenute con il nuovo standard sono state riportate pedissequamente nell'Allegato A a questo decreto delegato per evitare che la normativa interna differisca dall'insieme di regole fissate dall'OCSE.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Si è inoltre presa l'occasione per revisionare le parti della Legge che necessitavano di un aggiornamento, o perché riportavano riferimenti a provvedimenti normativi abrogati o a UO che negli anni hanno cambiato struttura o denominazione, o ancora per chiarire punti critici sollevati dai valutatori dell'OCSE.

Pertanto:

- Nell'articolo 1 si sono modificati alcuni termini riportati nelle definizioni per aggiornare i riferimenti alla Legge n.171/2018 o solo per abrogare i riferimenti alla Legge n.70/1995 ormai abrogata;
- Nell'articolo 2 sono state modificate le denominazioni di alcune unità operative della Pubblica Amministrazione;
- Con l'articolo 3 si è sostituito il comma 4 dell'articolo 13 perché l'archivio anagrafico istituito con Decreto-Legge 14 maggio 2009 n.65 e tenuto presso la Banca Centrale è stato eliminato e al suo posto si chiarisce che il CLO ha la possibilità di accedere al Registro dei Titolari effettivi del Trust tenuto presso l'Ufficio del Trust di Banca Centrale;
- Con l'articolo 4 sono stati aggiornati i riferimenti al Protocollo modificativo dell'Accordo tra l'Unione Europea e San Marino in materia di scambio automatico di informazioni fiscali;
- Nell'articolo 5 è stato tolto il riferimento all'Allegato eliminato;
- Nell'articolo 6 sono state chiarite le modalità di trasmissione dei dati da parte delle Istituzioni Finanziarie tenute alla comunicazione;
- Nell'articolo 7 è specificato che i dati conservati dal CLO, dopo la scadenza del periodo di conservazione obbligatorio, vengono eliminati attraverso appositi protocolli di sicurezza;
- Nell'articolo 8 viene chiarita quale è la sanzione applicabile in caso di mancato rispetto degli obblighi di conservazione da parte delle Istituzioni Finanziarie tenute alla comunicazione;
- Nell'articolo 9 si è specificata quale, tra le sanzioni elencate nell'articolo 45, viene applicata nel caso in cui una Istituzione Finanziaria tenuta alla comunicazione concluda un qualsiasi accordo, il cui scopo principale o uno degli scopi principali sia quello di aggirare gli obblighi di comunicazione;
- Nell'articolo 10 si è eliminato il riferimento alla Legge n.70/1995 in quanto abrogata;
- Nell'articolo 11 si è specificata la procedura di trasmissione al CLO dell'elenco dei soggetti responsabili e incaricati, da parte delle Istituzioni Finanziarie, alla trasmissione dei dati, prevedendo un passaggio consistente in un sollecito da parte del CLO prima di procedere con l'applicazione delle sanzioni correlate alla mancata comunicazione. Si è inoltre modificato il comma 2 dell'articolo 43 per inserire l'obbligo, da parte delle Istituzioni finanziarie, di formare le figure dei soggetti responsabili e incaricati alla trasmissione dei dati per comprendere a pieno i potenziali rischi associati al trattamento dei dati;
- Nell'articolo 12 si è potenziata l'azione relativa al divieto all'apertura di conti finanziari nel caso in cui i clienti si rifiutino di produrre la necessaria autocertificazione. I

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

valutatori dell'OCSE hanno infatti rilevato che l'applicazione della sola sanzione pecuniaria avrebbe potuto sanare un obbligo inderogabile.

- Infine nell'articolo 13 si è specificato che l'allegato A alla Legge n.174/2015 è stato abrogato mentre l'Allegato B è stato sostituito dall'Allegato al presente decreto delegato.

Da quanto illustrato sopra si può evincere la necessità di adottare il suddetto decreto delegato in modo che lo stesso possa produrre i suoi effetti fin dal 1° gennaio 2026, data a partire dalla quale devono essere in vigore le modificate procedure di adeguata verifica della clientela da parte delle Istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Marco Gatti -